

Svolgimento del processo

1. - La s.r.l. ESIM - Elettrica Società Impianti Meridionali, con sede in Bari, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecco, la Colas Rail s.a., chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 140.417,62, oltre accessori, che asseriva dovuta in relazione ad un contratto di subappalto stipulato in Pescate (in Provincia di Lecco), per l'esecuzione di vari lavori relativi alla stazione di Metaponto (in Provincia di Matera).



Il contratto di subappalto era stato sottoscritto in data 14 e 15 luglio 2004 con la s.r.l. Amec Spie Rail



(così essendosi trasformata la s.p.a. Impresa Cariboni Impianti, mandataria della ATI che aveva ricevuto in appalto l'esecuzione dei lavori dalla s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana). La s.r.l. Amec Spie Rail, a sua volta, aveva ceduto in data 22 dicembre 2004 alla Amec Spie Rail s.a., con sede in Francia, il ramo di azienda concernente l'attività di costruzione di linee per trazione elettrica. La Amec Spie Rail s.a., infine, aveva mutato la sua denominazione sociale in Colas Rail s.a., con sede principale in Francia e sede secondaria in Milano, via G. Fara, n. 8.

2. - Su eccezione della convenuta, il Tribunale di Lecco, con ordinanza in data 2 marzo 2012, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano.

A tal fine il Tribunale ha rilevato:

- che la Colas Rail s.a. ha la sede legale in Francia, nonché una succursale in Milano, quale rappresentanza in Italia, con Elena Vaccheri procuratore preposto alla sede secondaria;
- che la controversia concerne la succursale italiana, che si trova a Milano e non a Lecco;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Al'.



- che deve trovare applicazione l'art. 5, n. 5), del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ai cui sensi la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro qualora si tratta di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata;
- che la norma del regolamento CE prevale sull'art. 20 cod. proc. civ., relativo al foro dove si è concluso il contratto, invocato dalla società attrice.

3. - Per la cassazione dell'ordinanza declinatoria la s.r.l. ESIM ha proposto regolamento di competenza, con ricorso notificato il 28 marzo 2012.

La società intimata ha resistito, depositando scritture difensive.

Il pubblico ministero, in data 17 luglio 2012, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AM'.



Sulla base di queste conclusioni il regolamento è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.

La società ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. - Il ricorso per regolamento di competenza è affidato a sei motivi.

Il primo motivo (violazione degli artt. 183, quarto comma, e 101, secondo comma, cod. proc. civ.) denuncia la nullità dell'ordinanza per avere il giudice assunto una decisione a sorpresa: mentre la Colas Rail aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecco facendo riferimento al foro generale delle persone giuridiche, sostenendo che competente fosse il Tribunale di Milano poiché nel circondario dello stesso era compresa la sede della propria succursale italiana, il Tribunale di Lecco avrebbe declinato la propria competenza facendo applicazione officiosa del criterio di collegamento individuato dall'art. 5, n. 5), del regolamento CE n. 44 del 2001.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, n. 5), del citato regolamento CE, sul rilievo che l'indagine sull'individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la lite doveva essere condotta in applicazione delle norme nazio-

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



nali, giacché non si verterebbe in materia di giurisdizione. La stessa censura è veicolata con il terzo motivo, sostenendosi che il citato art. 5, n. 5), non è norma attributiva della competenza territoriale nell'ambito della competenza giurisdizionale. Con il quarto mezzo si rileva che l'art. 5, n. 5), ove riferito alla competenza territoriale, non avrebbe in ogni caso carattere esclusivo, trattandosi invece di foro facoltativo e concorrente con quelli contemplati dalla normativa processuale nazionale.

Con il quinto ed il sesto motivo si sostiene che erroneamente il Tribunale non avrebbe considerato l'esistenza di un ufficio amministrativo della convenuta in Lecco, come dimostrato, tra l'altro, dalla presenza in quell'ufficio di un'impiegata abilitata a ricevere le notificazioni.

2. - Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente e condivisa dal pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte. Secondo questa eccezione, l'ordinanza sarebbe, non impugnabile con il regolamento di competenza, ma appellabile, essendo stato prospettato, con il primo motivo di ricorso, un *error in procedendo* attinente alla violazione delle norme che disciplinano il rilievo della incompetenza.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.



L'eccezione è infondata. La decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza va impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza e tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando si deduca una questione sull'ammissibilità dell'eccezione di incompetenza o sul rilievo d'ufficio della medesima (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2007, n. 21858, in sede di risoluzione di contrasto; Cass., Sez. III, 16 ottobre 2008, n. 25248; Cass., Sez. III, 9 novembre 2011, n. 23289).

3. - Il primo motivo è privo di fondamento.

Risulta per *tabulas* dal testo della comparsa di costituzione e risposta che la società convenuta, premesso di avere la propria sede in Francia (Maisons-Laffitte, rue Jean Mermoz, 38-44), ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecco, deducendo che la succursale italiana di Colas Rail è ubicata a Milano, in via G. Fara, n. 8, e non a Lecco.

Nessuna violazione del dovere del giudice di stimolare il dialogo delle parti sulle questioni sollevate d'ufficio è configurabile nella specie. Il giudice, infatti, non ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza per territorio derogabile, ma ha accolto l'eccezione tempestivamente formulata dalla parte convenuta, la quale, nel dedurre il carattere transnazionale della con-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ar'.



troversia, aveva contestato il criterio di collegamento individuato dalla controparte per radicare la competenza a Lecco.

Né rileva che il giudice abbia, a tal fine, fatto applicazione di una norma (l'art. 5, n. 5, del regolamento CE) non espressamente evocata dalla società convenuta, giacché spetta al giudice ricercare le disposizioni di legge applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, indipendentemente dal richiamo ad esse operato dalle parti (cfr. Cass., Sez. III, 24 giugno 2003, n. 10009; Cass., Sez. Lav., 13 dicembre 2010, n. 25140).

Si ha, infatti, violazione del principio del contraddittorio allorché la decisione venga calata ex abrupto sulle parti ignare della questione officiosamente rilevata e solitariamente risolta, non quando, come nella specie, il giudice pronunci sull'eccezione sollevata da una delle parti sulla base dei fatti oggettivi dedotti, individuando, nell'ambito del principio *iura novit curia*, le norme disciplinatrici della fattispecie.

4. - Il secondo, il terzo ed il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente, perché tutti contestano il principio, posto a fondamento dell'ordinanza declinatoria, secondo cui il più volte richiamato art. 5, n. 5), del regolamento CE sarebbe anche una norma sulla compe-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alm'.



tenza territoriale e non sarebbe suscettibile di integrazione con le norme sulla competenza proprie dell'ordinamento di appartenenza del giudice designato.

4.1. - La censura con essi veicolata è infondata.

4.2. - Occorre muovere dal dato testuale.

L'art. 2 del regolamento - nel riportarsi al principio *actor sequitur forum rei* - conferisce la competenza giurisdizionale agli organi giurisdizionali («ai giudici») dello Stato del domicilio del convenuto (e l'art. 60, poi, per quanto riguarda le società e le persone giuridiche convenute, equipara al domicilio il luogo in cui si trova la loro sede statutaria, la loro amministrazione centrale o il loro centro d'attività principale), lasciando impregiudicata la determinazione dello specifico giudice competente in quello Stato, determinazione da effettuarsi in base al diritto nazionale, e quindi secondo la *lex fori* dello Stato munito di giurisdizione.

Invece, alcune delle disposizioni di cui si compone l'art. 5, dedicato (con la Sezione che lo ricomprende, la II) alle competenze speciali, menzionano in modo specifico il giudice di un determinato luogo, indicando il giudice in quello del luogo nel quale si produce il fattore di collegamento considerato rilevante. Tale fattore di collegamento riguarda, a seconda dei casi, la dimen-

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'L' followed by a horizontal stroke.



sione oggettiva della controversia o la sua dimensione soggettiva.

Così, ad esempio, «la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro»: «in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita» (n. 1, lett. a); «in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» (n. 3); «qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata» (n. 5).

Le citate disposizioni dell'art. 5 (nn. 1, 3 e 5; ma anche nn. 2 e 4, rispettivamente, in materia di obbligazioni alimentari e di azione di risarcimento di danni o di restituzione nascente da reato) non si limitano ad individuare l'ordinamento munito di giurisdizione, secondo la funzione tradizionale delle norme sui conflitti di giurisdizione, ma identificano anche, e direttamente, il giudice, all'interno di quell'ordinamento, che ha la competenza per la decisione della causa; stabiliscono, cioè, quale, tra i giudici

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.



dislocati nel territorio dell'ordinamento avente la giurisdizione, può - in concreto - decidere la causa.

4.3. - L'interpretazione sistematica è cospirante con quella letterale.

Le su indicate competenze speciali (nelle quali non rileva il domicilio o la sede del convenuto, ma solo il diverso fattore di collegamento preso in considerazione) rispondono ad un principio di convenienza processuale, e si giustificano perché è configurabile una sufficiente connessione in termini processuali tra la lite ed il giudice rispetto al cui territorio ricorre il fattore di collegamento descritto.

I citati fori speciali riflettono l'esistenza di un rapporto particolarmente stretto fra gli elementi della lite ed un determinato giudice, localmente individuato, il quale, ad avviso del legislatore eurounitario, ha un legame concreto con la causa idoneo a giustificare la deroga al criterio generale di cui all'art. 2 del regolamento CE n. 44/2001.

La prossimità tra il giudice e la controversia si registra nello specifico contesto geografico in cui si perfeziona il titolo di giurisdizione contemplato dalla norma regolamentare, e dunque in una località particolare, non in luogo qualsiasi del territorio dello Stato secondo la disciplina della *lex fori*. Se così non fosse,



se cioè per l'individuazione del giudice dello Stato territorialmente competente dovessero applicarsi, anche in questi casi, le norme nazionali, vi sarebbe il rischio di un pregiudizio all'effetto utile delle norme uniformi attraverso l'attribuzione della competenza per territorio ad un giudice diverso da quello che potrebbe essere individuato sulla base del regolamento n. 44/2001.

4.4. - Che talune regole sui fori alternativi contenute nel citato art. 5 del regolamento CE, nel riferirsi ad uno specifico luogo, provvedano a stabilire direttamente il criterio in virtù del quale è possibile individuare lo specifico giudice territorialmente competente, senza che vi sia poi spazio per alcuna integrazione con le norme sulla competenza proprie dell'ordinamento di appartenenza del giudice designato, è soluzione coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

La sentenza 3 maggio 2007, *Color Drack*, resa nel procedimento C-386/05, ha infatti stabilito che l'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 «determina sia la competenza internazionale che quella territoriale» e «mira ad unificare le norme sui conflitti di giurisdizione e, pertanto, a designare di-



rettamente il foro competente senza rinviare alle disposizioni degli ordinamenti nazionali».

Su questa base, la Corte del Lussemburgo - chiamata a rispondere ad una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dall'Oberster Gerichtshof (la Corte di cassazione austriaca) nel corso di un giudizio nel quale si trattava di stabilire la questione della competenza territoriale del giudice austriaco adito in primo grado in una controversia promossa da una società (la Color Drack) stabilita in Austria contro una società (la Lexx International Vertriebs) con sede in Germania a Norimberga - ha ritenuto la citata norma regolamentare «applicabile in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro», ed ha concluso che in tal caso «il giudice competente a conoscere di tutte le domande fondate sul contratto di compravendita di beni è quello nel cui circondario si trova il luogo della consegna principale, da determinare in base a criteri economici», e che, «in mancanza di elementi decisivi per stabilire il luogo della consegna principale, l'attore può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta».

Nello stesso senso è, altresì, la giurisprudenza di questa Corte. Con esplicito riferimento ad alcune disposizioni (tra cui l'art. 5) della convenzione di Bruxel-



les 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con la legge di autorizzazione alla ratifica 21 giugno 1971, n. 804, convenzione che costituisce il diretto precedente del regolamento n. 44/2001 (v. art. 68 dello stesso regolamento), si è affermato (Sez. Un., 15 giugno 1993, n. 6630), *obiter*, che «esistono convenzioni internazionali (multinazionali) direttamente attributive di competenza a favore di determinati organi giurisdizionali di uno Stato», precisandosi che «anche in tali ipotesi si deve distinguere l'attribuzione di competenza internazionale alla giurisdizione dello Stato dalla contemporanea determinazione della competenza interna, sicché la questione di giurisdizione va pur sempre distinta dalla questione di competenza».

4.5. - Ai quesiti posti con i motivi dal secondo al quarto va quindi data risposta con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "L'art. 5, n. 5, del regolamento CE n. 44/2001 - nel prevedere che la società o la persona giuridica situata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro «qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice in cui

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aly' or similar, located on the right side of the page.



essa è situata» - non si limita ad individuare l'ordinamento in cui può essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice territorialmente competente all'interno del medesimo. Tale foro speciale concorre, là dove la controversia verta in materia contrattuale, con il foro «del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita» (ai sensi dell'art. 5, n. 1, del medesimo regolamento), senza tuttavia lasciare spazio di operatività, essendo il processo radicato in Italia in deroga alla regola generale del domicilio sancita dall'art. 2 del regolamento, alle disposizioni sulla competenza territoriale dettate dagli artt. 18 e ss. cod. proc. civ., sicché non è applicabile il *forum contractus*, di cui all'art. 20 cod. proc. civ., atteso che il regolamento dà rilevanza soltanto al luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita. Resta affidata alle norme della *lex fori* la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, giacché il regolamento stabilisce il modo del rilievo della violazione di norma di competenza con esclusivo riferimento al caso in cui la violazione si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso da quello dovuto".

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aly' or similar, located on the right side of the page.



5. - Anche il quinto ed il sesto motivo - relativi alla individuazione della ubicazione della succursale italiana di Colas Rail - sono infondati.

Interpretando la nozione di succursale, di agenzia e di qualsiasi altra sede di attività, la Corte di giustizia (da ultimo Grande Sezione 19 luglio 2012, nella causa C-154/11, *Ahmed Mahamdia*) ha identificato due criteri per determinare se un'azione giudiziaria relativa alla gestione di una di tali categorie di attività sia ricollegabile ad uno Stato membro. In primo luogo, la nozione di «succursale», di «agenzia» o di «qualsiasi altra sede d'attività» presuppone l'esistenza di un centro operativo che si manifesti in modo duraturo verso l'esterno come un'estensione di una casa madre. Tale centro deve essere provvisto di direzione e attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, di modo che questi sono dispensati dal rivolgersi direttamente alla casa madre. In secondo luogo, la controversia deve riguardare (gli atti relativi alla gestione di tali enti o) gli impegni assunti da questi ultimi in nome della casa madre e che devono essere adempiuti nello Stato in cui essi sono stabiliti.

A tale principio il Tribunale di Lecco si è attenuto, dopo avere accertato, alla stregua delle risultanze emergenti dalla visura camerale, che la Colas Rail ha il

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



proprio centro operativo in Italia a Milano (in via G. Fara, n. 8), con poteri di decisione, di negoziazione e di rappresentanza affidati al procuratore Elena Vaccheri, preposto alla sede secondaria.

Il fatto che un primo atto di citazione introduttivo della presente controversia sia stato indirizzato alla sede di via G. Fara, n. 8, a Milano, ma che la notifica non sia andata a buon fine per non avervi l'ufficiale giudiziario trovato, in quel momento, nessuno presente, è circostanza che ai fini della prova dell'esistenza in Milano della succursale Italia di Colas Rail non rileva. Il Tribunale di Lecco ha infatti esattamente osservato che dalla relata di mancata notifica risulta che la succursale in Milano esiste effettivamente e coincide con lo studio della commercialista Vaccheri, che è anche il procuratore in Italia della società.

Né, d'altra parte, appare determinante - nel senso di radicare a Lecco, via Cantù, n. 5, la succursale, l'agenzia o la sede d'attività di Colas Rail - la presenza, ivi, di un ufficio tecnico-amministrativo, dove la notifica dell'atto di citazione è stata ricevuta da un'impiegata addetta, non risultando da alcun atto (neppure dalla documentazione tratta dalla pagina di presentazione del sito Internet della convenuta) che detto uf-

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



ficio sia - o quanto meno appaia essere in base ad indici univoci - il centro provvisto di una struttura capace di porsi all'esterno come il prolungamento della casa madre, con poteri di decisione e negoziazione.

6. - Il ricorso per regolamento di competenza è rigettato.

Va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Milano.

Sussistono giustificati motivi, in relazione alla novità della questione trattata, per la compensazione tra le parti delle spese del regolamento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano; dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 novembre 2012.

Am

Il Presidente

Luca Passnetti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 DIC. 2012



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASSNETTI

Luca Passnetti